



COMUNE DI BINASCO

Città Metropolitana di Milano

Regione Lombardia

VARIANTE GENERALE - PGT 2026

PUGSS PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

ad integrazione del Piano dei Servizi (art. 9, comma 8 della L.R. 12/2005)

REGOLAMENTO



DICEMBRE 2025

Studio Dott. Geologo LINDA CORTELEZZI - Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1013
Via Morazzone n. 3/A - 21049 TRADATE (VA); Tel. e Fax. +39 0331 843568 – cell. +39 338 3613462
e-mail: geostudio1966@libero.it; PEC: linda.cortelezzi@pec.epap.it
P.IVA 02414970125 –Codice Fiscale: CRTLND66R70L319R



COMUNE DI BINASCO
Città Metropolitana di MILANO
Regione Lombardia

VARIANTE GENERALE - PGT 2026

PUGSS PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO AD INTEGRAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI
(art. 9, comma 8 della L.R. 12/2005)

REGOLAMENTO

Sommario

Premessa.....	5
Titolo I - Disposizioni generali.....	6
Art. 1. Obiettivi generali	6
Art. 2. Finalità.....	6
Art. 3. Funzioni tecnico-amministrative per la gestione del sottosuolo	6
Art. 4. Campo di applicazione	7
Art. 5 Soggetti coinvolti	7
Titolo II - Pianificazione.....	8
Art. 6 Coordinamento	8
Art. 7 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo	8
Cartografia del sottosuolo.....	9
Titolo III - Attività di Concessione.....	10
Art. 8 Concessione	10
Art. 9 Procedura	10
A) Procedura ordinaria	11
B) Procedura semplificata	11
C) Interventi d’urgenza	12
D) Iter amministrativo	12
Art. 10 Obblighi, durata e Decadenza	13
A) Obblighi.....	13
B) Durata	13
C) Decadenza Concessione	14
D) Occupazione abusiva	14
Titolo IV - Esecuzione opere	15
Art. 11 Inizio e Svolgimento lavori	15
Art. 12 Ultimazione lavori.....	15
Art. 13 Ripristino del sedime stradale	16
Art. 14 Sanzioni e Responsabilità	17
A) Sanzioni.....	17
B) Responsabilità per danni.....	17
Titolo V - Oneri e Garanzie	17
Art. 15 Oneri economici	17
A) Gestione tecnico amministrativa della pratica	18
B) Tassa di occupazione del suolo	18
C) Tariffa per l’uso delle infrastrutture	18
Art. 16 Garanzie e Cauzioni	18
Art. 17 Norme conclusive.....	19
Glossario	20

Tavole cartografiche

TAVOLA 01 - Rete di approvvigionamento idrico

TAVOLA 02 - Rete di smaltimento delle acque

TAVOLA 03 - Rete Gas metano

TAVOLA 04 - Rete elettrica – ENEL distribuzione

TAVOLA 05 - Rete telecomunicazioni

TAVOLA 06 – Reti PUGSS quadro di insieme

Appendice

D.d.g. 19 luglio 2011 - n. 6630 “Indirizzi per l’uso e la manomissione del sottosuolo”

- » «Indirizzi ai Comuni e alle Province lombardi per l’uso e la manomissione del sottosuolo» (Allegato 1);
- » «Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta» (Allegato 2);
- » «Schema tipo di disciplinare di concessione» (Allegato 3);
- » «Prescrizioni tecniche» (Allegato 4);
- » «Tecnologie a basso impatto ambientale (no-dig e trenchless technology)» (Allegato 5).

Premessa

Il presente Regolamento è stato predisposto in attuazione al R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010 “Criteri guida per la redazione del “Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)” in ottemperanza alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed alla d.d.g. 19-07-2011 n. 6630 pubblicata sul BURL n. 30 del 25-07-2011 ”Indirizzi per l’uso e la manomissione del sottosuolo”.

Il Regolamento è composto da cinque titoli:

- Disposizioni generali
- Pianificazione
- Attività di concessione
- Esecuzione opere
- Oneri economici e garanzie

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda:

- alle norme nazionali e regionali vigenti;
- al Codice della Strada (D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.) ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.i.);
- alle normative UNI-CEI;
- ai regolamenti presenti a livello comunale.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi generali

1. Il Comune opera per l'attuazione della Direttiva 03/03/1999 del Dipartimento Aree Urbane (G.U. n° 58 del 11/03/1999), della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003, del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010, della Legge Regionale n° 12 dell'11/03/2005 "Legge per il governo del territorio", del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), delle normative UNI/CEI (70029, 70030).

Per le condotte di gas combustibile si fa riferimento alla norma UNI-CEI 10576 (D.M. del 24/11/1984 e s.m.i.).

2. Il Comune disciplina l'utilizzo del sottosuolo stradale, svolge un'azione congiunta sul sistema delle reti stradali e delle infrastrutture sia in fase di pianificazione che di gestione e di intervento, applica i relativi oneri economici.

3. Il Comune redige il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della Direttiva 03/03/1999, secondo l'art. 38 della L.R. n° 26 del 12/12/2003 ed il Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010 e secondo l'art. 9, comma 8 della L.R. n° 12 dell'11/03/2005 ("Piano dei servizi").

Art. 2. Finalità

1. Il Comune opera per perseguire un:

- a) impiego razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprassuolo;
- b) coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale, superficiale e sotterraneo;
- c) rilievo cartografico georeferenziato dei tracciati delle reti, delle loro strutture e il monitoraggio dei dati, in collaborazione con i gestori a supporto dell'azione dell'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia;
- d) programma, previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), di infrastrutture sotterranee come definite dall'art. 34, comma 3 della L.R. n° 26/03, per l'alloggiamento dei servizi a rete da realizzare direttamente o affidandole a terzi;
- e) utilizzo efficiente ed economico delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
- f) contenimento degli scavi sulle strade urbane e limitare i costi sociali in presenza di reti tecnologiche.

Art. 3. Funzioni tecnico-amministrative per la gestione del sottosuolo

1. L'Ufficio Tecnico:

- a) aggiorna e fornisce i moduli che le Aziende Erogatrici devono compilare ovvero la documentazione prevista per le concessioni, l'esecuzione dei lavori, le cauzioni ed il versamento degli oneri economici relativi;

- b) organizza riunioni preliminari con le Aziende Erogatrici;
- c) collabora con le Aziende Erogatrici per il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell'anno.

Art. 4. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni del suolo pubblico nell'intero ambito territoriale del Comune di Binasco (MI), e gli interventi per:

a) la realizzazione di infrastrutture nelle aree:

- previste dal presente piano;
- di nuova urbanizzazione;
- di riqualificazione urbana;
- soggette a rifacimenti e/o integrazioni dei sottosistemi esistenti secondo le disposizioni di Legge (art. 6, comma 4 e 5 della D.P.C.M. 03/03/1999);

L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

b) l'alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi a rete:

- acquedotti;
- condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
- elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
- reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
- condotte per il teleriscaldamento;
- condutture per la distribuzione del gas.

2. Il Regolamento non norma l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree. Il Comune può concordare con le Aziende Erogatrici che gestiscono linee aeree, la posa interrata nell'ambito del proprio territorio attraverso specifiche convenzioni.

3. Le prescrizioni elaborate, relativamente alla sola parte delle infrastrutturazioni, non riguardano le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).

Art. 5 Soggetti coinvolti

1. Nell'ambito delle attività sul suolo e sottosuolo sono individuati i seguenti soggetti:

a) le Aziende Erogatrici: sono le Società e gli Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatarie dei servizi a rete, che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro

competenza, in armonia con gli indirizzi del Comune e degli interventi sulle reti stradali. Le Aziende Erogatrici devono mantenere tutti i loro manufatti collocati sul suolo e sottosuolo stradale, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato.

b) le Imprese Esecutrici: sono le Imprese che realizzano i nuovi servizi a rete, le infrastrutture polifunzionali, ed effettuano le manutenzioni dei servizi a rete presenti nel territorio comunale.

c) i Privati: sono i soggetti privati, gli Enti o le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo pubblico.

Titolo II - Pianificazione

Art. 6 Coordinamento

1. L'Ufficio Tecnico mette a disposizione delle Aziende Erogatrici l'elenco degli interventi previsti dal Piano di Governo del Territorio (PGT), dai Piani Attuativi, dal Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e l'elenco degli interventi legati ai Permessi di Costruire.

2. Le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere entro il 30 Settembre di ogni anno il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 dei lavori da svolgere o eventualmente da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, DXF, MXD o SHP) e le caratteristiche principali degli impianti da installare.

Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e coordinamento tra le Aziende Erogatrici e tra esse ed il Comune di Binasco) dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione delle reti programmati e prevedibili per l'anno successivo.

3. L'Ufficio Tecnico attiva, ogni volta che lo ritiene necessario, la Conferenza dei Servizi secondo le disposizioni previste dalla Legge n° 241/90 e s.m.i. (Legge n° 340/00).

4. L'Ufficio Tecnico esamina i programmi presentati dalle Aziende Erogatrici, e coordina i loro interventi per conseguire un'azione organica degli interventi nella stessa area e limitare i costi sociali.

Art. 7 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

1. Il Comune elabora il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) che viene approvato dall'Amministrazione Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T. - artt. 8 e 9 della L.R. n° 12 dell'11/03/2005) e viene predisposto come previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010 e dall'art. 38 della L.R. 26/03.

2. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) ha carattere quinquennale e viene attuato con piani operativi annuali che tengono conto del piano triennale delle opere pubbliche e dei

piani industriali delle Aziende Erogatrici, fatta eccezione per gli interventi non programmabili che rispondono alle regole fissate dalle Autorità competenti.

3. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) individua le possibili direttrici di sviluppo della infrastruttura sotterranea, i relativi tracciati e le tipologie che nel tempo serviranno il territorio comunale.

4. L'infrastruttura sotterranea, quale opera di urbanizzazione primaria, deve obbligatoriamente possedere i requisiti previsti dagli artt. 6,7,8 del R. R. n° 6 del 15/02/2010 e, come previsto dall'art. 39 della L.R. n° 26/03, deve essere comunque realizzata per:

a) ambiti soggetti a pianificazione attuativa (aree di nuova urbanizzazione o di recupero urbanistico) – in tal caso la realizzazione dell'infrastruttura, quale opera di urbanizzazione primaria, compete al soggetto attuatore;

b) significativi interventi di riqualificazione urbana;

c) aree già urbanizzate, nei casi di manutenzione straordinaria sulle reti o sulla sede stradale, che prevedano il blocco completo della strada e interventi per una lunghezza superiore ai 50m.

5. Il procedimento concessorio di interventi di infrastrutturazione prevede la convocazione della Conferenza di Servizi (L. n° 241 /90 e s.m.i. e L. n° 340/00) nei seguenti casi:

a) intervento non previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) o nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.R. n° 26/03;

b) intervento di rilevanza sovracomunale ai sensi dell'art. 5, comma 4 del R.R. n° 6 del 15/02/2010.

6. L'Ufficio Tecnico non autorizza la posa di nuovi servizi a rete e il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, qualora nella stessa tratta vi siano infrastrutture polifunzionali adeguatamente dimensionate per le esigenze delle Aziende Erogatrici.

7. Il Comune ha facoltà di trasferire, a proprie spese, i servizi a rete esistenti delle varie Aziende Erogatrici nelle infrastrutture polifunzionali. In tal caso il Comune impone alle Aziende Erogatrici la tariffa per l'utilizzo dell'infrastruttura.

8. tutte le attività di trasformazione del suolo e del sottosuolo, finalizzate alla realizzazione gestione e manutenzione delle reti di servizio pubblico sono soggette ad autorizzazione degli enti e soggetti territorialmente competenti in base alla normativa vigente sotto il profilo paesaggistico, oltre che, nei casi specifici, della soprintendenza per i beni archeologici.

Cartografia del sottosuolo

La documentazione cartografica ed i relativi supporti informatici funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi a rete sono organizzati nell'ambito del sistema SINFI messo a punto dal Ministero dello sviluppo economico per favorire la condivisione delle infrastrutture esistenti ed offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.

SINFI è individuato come il punto unico di accesso digitale nazionale che mette a disposizione degli operatori e dei gestori di reti tutte le informazioni relative alle infrastrutture fisiche esistenti che potrebbero essere utilizzate o condivise per l'installazione di nuove reti ad altissima capacità.

Il SINFI costituisce il registro di tutte le infrastrutture presenti nel sopra suolo e nel sottosuolo e sulle opere di genio civile in corso d'opera o programmate del territorio nazionale.

L'accesso avviene tramite il sito <https://www.sinfi.it/portal/consultazione-dati/richiesta-di-accesso/>

Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture – SINFI contiene e rende accessibili tutte le informazioni relative alle reti pubbliche di comunicazioni e alle infrastrutture fisiche [così come definite all'art. 2, comma 1, lett. c) e d) del DM 11/05/2016] presenti sul territorio nazionale che devono essere trasmesse e archiviate dai detentori o dai titolari delle informazioni.

Gli operatori e gestori di rete potranno visualizzare tutta l'infrastruttura di alloggiamento reti presente sul territorio nazionale e la propria rete; mentre gli enti territoriali potranno consultare l'infrastruttura, di alloggiamento reti, e le reti sul proprio territorio di competenza.

Titolo III - Attività di Concessione

Art. 8 Concessione

Ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010, il Comune rilascia, nelle forme previste dalla Legge, concessioni che consentono l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi, sia aerei che sotterranei (installazione di sottoservizi in aree urbane e di nuova urbanizzazione; manutenzione, sostituzione e potenziamento dei sottoservizi in aree urbanizzate), ed inoltre autorizza qualsiasi opera, deposito e cantiere stradale.

Art. 9 Procedura

1. Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, telegrafiche, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), infrastrutture secondo la L.R. n° 26/03 e successive, deve chiedere la relativa *concessione* comunale, producendo istanza secondo i modelli previsti nell'All. 2 al Ddg 6630/2011 «*Indirizzi ai Comuni e alle Province lombarde per l'uso e la manomissione del sottosuolo*» indirizzata all'Area Tecnica, salvo quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli già in essere o da stipularsi con Aziende Erogatrici o privati nel settore della telecomunicazione e in settori quali acqua, gas, energia elettrica o ad essi assimilabili e presentando la documentazione tecnica minima prevista al punto 4 All. 1 al Ddg 6630/2011 su supporto sia cartaceo che digitale utile per l'individuazione e la rappresentazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva;
- elaborati grafici alle scale adeguate;
- schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
- ove necessario, sezioni quotate;
- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;

- particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

2. Il Comune deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale la data di ricevimento della domanda, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune.

3. La concessione dell'intervento, secondo la tipologia, segue una procedura ordinaria, semplificata o limitata e/o d'urgenza fissata dall'Ufficio Tecnico.

4. La procedura per l'uso e la manomissione del sottosuolo comunale è soggetta agli indirizzi previsti dal D.d.g. 19/07/2011 n. 6630.

A) Procedura ordinaria

Il richiedente che intende, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:

- a) interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti;
 - b) infrastrutturazioni con strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.) secondo la L.R. 26/03;
- dovrà produrre la domanda di concessione almeno tre mesi prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione prevista nello specifico allegato alla Ddg 6630/2011.

L'Amministrazione favorisce, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse, e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, (art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999) secondo le tecnologie e le caratteristiche di impiego indicate nello schema All. 5 al Ddg 6630/2011.

B) Procedura semplificata

Il richiedente che deve:

- a) occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie ed opere ad esse attinenti;
- b) effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o un nuovo allacciamento all'utenza;

presenta una domanda di concessione almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico amministrativa prevista nello specifico allegato.

Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 50 metri e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, infilaggio cavi, etc.) il termine di rilascio del provvedimento potrà essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda.

Per interventi su impianti elettrici e di telecomunicazioni le istanze si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi D.Lgs. n. 259/2003, art. 87 comma 9.

Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.

C) Interventi d'urgenza

Il richiedente che deve eseguire un intervento d'urgenza, deve segnalarlo prima dell'inizio dei lavori all'Area Tecnica e alla Polizia Locale a mezzo P.E.C. o consegnata a mano al Protocollo comunale, specificando le ragioni che rendono indifferibile l'intervento ed il tempo di esecuzione nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio), che non potrà essere superiore a 10 giorni.

Tale intervento si intende immediatamente autorizzato con l'obbligo di inizio il giorno stesso dell'invio della comunicazione P.E.C. secondo la procedura prevista nello specifico allegato.

D) Iter amministrativo

1. L'Ufficio Tecnico, ricevuti dal protocollo comunale la domanda di concessione e la documentazione tecnica:

- a) istruisce la pratica;
- b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi del Programma Operativo Annuale;
- c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.

2. L'Ufficio Tecnico può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche.

3. L'Ufficio Tecnico assume ogni utile informazione presso altri Settori comunali, Aziende Erogatrici e privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede la concessione per verificare le eventuali sovrapposizioni tra più Aziende Erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.

4. L'Ufficio Tecnico, in caso di necessità, può attivare la Conferenza dei Servizi (L. 241/90 e s.m.i. e L. n. 340/00).

5. Sarà in ogni caso respinta la domanda irregolarmente o insufficientemente documentata.

6. Entro il termine di sessanta giorni l'Ufficio Tecnico comunica al Concessionario l'avvenuto rilascio dell'atto di concessione, ovvero il diniego ed i motivi dello stesso.

7. L'avviso di avvenuto rilascio riporta, tra gli altri, i seguenti dati:

l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento di cui al successivo art. 15;

il termine utile per il ritiro dell'atto di concessione presso l'Ufficio Tecnico, trascorso il quale l'atto stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata.

8. Il Comune si riserva comunque la facoltà per ragioni di pubblico interesse:

- di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura del Concessionario;
- di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di due anni dal termine dei lavori;
- di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora introvabili, simili all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali imponendo al limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
- di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli;

- di non fare eseguire (in alcuni casi particolari), il ripristino definitivo e di imporre l'esecuzione di lavori simili e per pari importo da altra parte (ciò potrà avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o previsioni dell'Amministrazione Comunale).

9. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto; qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il Concessionario ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni (procedura ordinaria) - 7 giorni (procedura semplificata) - 2 giorni (intervento d'urgenza) prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta la proroga.

10. L'Ufficio Tecnico valuta e, se sussistono i presupposti, autorizza la proroga.

11. La concessione è rilasciata in conformità alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), del Piano Territoriale Metropolitano (P.T.M.), del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e nel rispetto della programmazione comunale.

12. L'occupazione del suolo pubblico è concessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai Terzi, per effetto di disposizioni di Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause.

13. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.

14. La concessione non viene rilasciata quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti.

Art. 10 Obblighi, durata e Decadenza

A) Obblighi

1. Il Concessionario deve rispettare le procedure concessorie fissate, è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti ed alla presentazione delle garanzie e cauzioni.

2. Il Concessionario ha l'onere di ripristinare quanto manomesso e l'obbligo di riparare tutti i danni arrecati alle strutture stradali ed agli impianti presenti nelle aree di cantiere derivanti dall'esecuzione dei lavori e di ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale.

3. Il Concessionario non può porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta da parte del Comune, che sarà concordata con il Concessionario stesso. L'inosservanza del presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione, trattandosi di "uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso".

4. Sono fatte salve le prescrizioni di cui al "*Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*", e per l'applicazione della relativa tassa - C.O.S.A.P.".

B) Durata

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di **20 anni** (venti), con possibilità di rinnovo della stessa.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità concedente la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non sono consentiti provvedimenti concessori con durata indeterminata.

C) Decadenza Concessione

1. La concessione decade in presenza di:

- a) reiterate violazioni da parte del Concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di concessione;
- b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
- c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) mancato inizio lavori entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
- e) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

2. La decadenza, con conseguente revoca, subentra dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del Concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

3. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita concessione e dal pagamento degli oneri economici richiesti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive; inoltre non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.

D) Occupazione abusiva

1. L'Ufficio Tecnico, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, affinché l'interessato provveda entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le spese relative alla rimozione, alla custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Titolo IV - Esecuzione opere

Art. 11 Inizio e Svolgimento lavori

1. L'Ufficio Tecnico provvede alla verifica della regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini.
2. Il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio Tecnico, deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.
3. Il Concessionario prima di iniziare i lavori:
 - a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il mantenimento della viabilità urbana alla Polizia Locale;
 - b) presenta una copia della Concessione e contestuale richiesta di Ordinanza di Occupazione Suolo Pubblico, di chiusura parziale o totale viabilità interessata dalla manomissione e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale;
 - c) provvede al pagamento della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche;
 - d) dà avviso scritto all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale, con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; l'avviso, da inviare tramite P.E.C. o consegnato a mano all'Ufficio Protocollo comunale, deve essere sottoscritto sia dal Concessionario che dall'Impresa esecutrice, riportare gli estremi della Concessione, la data di inizio lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici.
4. Il Concessionario, per gli interventi con tecniche no-dig e/o microtunnelling, deve possedere una specifica certificazione che lo abiliti ad operare.
5. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera (che non alterino i dati fondamentali del progetto), tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico.
6. Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più Concessioni, sarà presa in carico dal primo Concessionario che richieda all'Ufficio Tecnico la redazione del relativo verbale di Ritiro Area.
7. Nel caso in cui una nuova Concessione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al Concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale.

Art. 12 Ultimazione lavori

1. Il Concessionario, sempre ed in ogni caso, dà avviso scritto all'Ufficio Tecnico della data di ultimazione dei lavori autorizzati, entro sette giorni dalla conclusione degli stessi.

La comunicazione, da inviare tramite P.E.C. o consegnata a mano al Protocollo comunale, deve essere sottoscritta sia dal Concessionario che dall'impresa esecutrice, riportando gli estremi della Concessione, la data di fine lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici.

La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino e gli estremi per lo svincolo della cauzione, a seguito della sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area.

2. I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio dell'area manomessa e siano state collaudate positivamente le opere secondo le prescrizioni tecniche della concessione.
3. In base all'art. 67, comma 5, lettera d) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), il controllo delle opere eseguite potrà contemplare l'esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell'esatta esecuzione del ripristino della manomissione, ed in particolare all'accertamento della natura del materiale di riempimento e della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle Prescrizioni Tecniche allegate alla Concessione; l'onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del Concessionario, in base a quanto disposto dall'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), indipendentemente dal risultato.
4. In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo pubblico, le parti redigono un Verbale di Ritiro Area; il Concessionario, qualora vengano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni concessorie, provvede al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta.
5. L'Ufficio Tecnico, in caso contrario provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fideiussione.
6. La stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area determina:
 - a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
 - b) lo svincolo delle cauzioni o fideiussioni prestate (ai sensi della D.G.C. n. 45/2013 – Disciplinare per manomissione suolo pubblico ad opera di terzi, la cauzione sarà restituita non prima di essere trascorso un anno dall'inizio lavori previa certificazione rilasciata dall'Ufficio tecnico Comunale attestante la regolarità ad arte del ripristino della sede stradale).Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile: in tal caso dovrà essere aggiornato il calcolo della TOSAP e prorogata la validità delle garanzie fideiussorie previste agli artt. 15 e 16.

Art. 13 Ripristino del sedime stradale

1. Il Concessionario rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di due anni, a partire dalla data di riconsegna dell'area al Comune (Verbale di Ritiro Area); in tal senso ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del Concessionario.
2. I lavori di manutenzione, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari nei due anni, sono eseguiti da ditta incaricata dal Comune, previo avviso al Concessionario a provvedere nel tempo strettamente necessario in rapporto all'entità del ripristino e comunque entro il tempo massimo di 30 giorni.
3. I costi economici per tale attività, calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi della CCIAA di riferimento in vigore al momento del ripristino, sono addebitati al Concessionario. Allo scadere del biennio di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso il Concessionario.

Art. 14 Sanzioni e Responsabilità

A) Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nella concessione, sarà soggetto alla sanzione comminata dalla Polizia Locale di cui al Titolo secondo del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni importa l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.
2. Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, si applica una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro reversale presso U.T.C.

B) Responsabilità per danni

1. Il Concessionario risponde per:
 - a) responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
 - b) eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
 - c) responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.
2. Il Concessionario deve esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità. Ai sensi della citata D.G.C. n. 45/2013 – Disciplinare per manomissione suolo pubblico ad opera di terzi, le Società richiedenti la manomissione del suolo pubblico (gestori telefonia, energia elettrica, gas, ecc.) dovranno procedere al deposito di fideiussione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il Concessionario, qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, provvede a comunicare tempestivamente il fatto all'Ufficio Tecnico.
4. restano sempre validi gli artt. 1667-8-9 e 2226 del Codice Civile per vizi occulti e difformità delle opere consegnate al Comune.

Titolo V - Oneri e Garanzie

Art. 15 Oneri economici

Gli oneri economici e le garanzie previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) gestione tecnico amministrativa della pratica;
- b) tassa di occupazione del suolo;
- c) tariffa di uso dell'infrastruttura;

d) garanzie.

A) Gestione tecnico amministrativa della pratica

Sono a carico del Concessionario, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune:

- a) le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione;
- b) le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e la pianificazione annuale delle attività e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.

Gli oneri eventuali per tali attività, computati sulla base delle tariffe professionali vigenti, sono fissati dall'Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale.

In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

B) Tassa di occupazione del suolo

1. Il Comune ai sensi dei D.Lgs. n° 503/96 e n° 446/97, stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per:

1.1) Occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico.

Il Concessionario deve corrispondere la tassa per l'occupazione permanente del sottosuolo, soprassuolo stradale e urbano, secondo il Regolamento Comunale vigente.

In tal senso sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi una durata non inferiore ad un anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;

a. 1.2) Occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche.

Il Concessionario deve corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico nei modi e nella misura previsti dal Regolamento Comunale vigente.

In tal senso sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

C) Tariffa per l'uso delle infrastrutture

Il Comune definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n° 26/03 e Direttiva 03/03/1999).

Tali tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 Garanzie e Cauzioni

1. Il Concessionario, come previsto dall'art 27 del Codice della Strada, al momento del rilascio della concessione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

L'importo sarà fissato dall'Ufficio, eventualmente con riferimento a quanto deliberato dagli organi amministrativi e, qualora non definito da questi ultimi, secondo le seguenti tariffe (da aggiornare periodicamente):

- cauzione pari a € 500,00 per scavi di lunghezza sino a 6,0 ml;
- cauzione pari a € 1.000,00 per scavi di lunghezza da 6,0 ml fino a 10,0 ml;
- cauzione pari a € 1.500,00 per scavi di lunghezza da 10,0 ml fino a 20,0 ml;
- per manomissioni superiori a 20,0 ml, il deposito è stabilito in € 1.500,00 più € 50,00 per ogni metro lineare oltre i 20,0 metri;
- deposito cauzionale pari a € 10.000,00 tramite fideiussione da parte delle società che gestiscono es. servizi di telefonia, energia elettrica, gas, ecc., da depositare ad ogni inizio di anno, salvo interventi di rilevante entità verificati tali dall'Ufficio Tecnico Comunale, per i quali verrà richiesto apposito deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale previo ritiro reversale presso U.T.C..

2. Al Concessionario è data la possibilità di provvedere a uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante *fideiussione bancaria o polizza fideiussoria*, a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune.

3. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area.

Art. 17 Norme conclusive

Il presente Regolamento è composto da 17 articoli. Viene integrato da allegati cartografici e tecnico amministrativi che possono essere modificati o integrati dall'Area Tecnica del Comune.

Le modifiche devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

Glossario

Aziende Erogatrici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi.

Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta.

Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con coperchio, destinato a contenere cavi.

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, articolata, a sua volta, in una o più corsie.

Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia Elettrica.

Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione.

Concessione di suolo pubblico: atto amministrativo che consente l'occupazione di suolo pubblico (stabilendo i diritti, gli obblighi e relativo canone) per l'esecuzione di opere.

Concessionari: Aziende Erogatrici e privati.

Concessione: provvedimento amministrativo, discrezionale, con il quale la Pubblica Amministrazione amplia la sfera giuridica del destinatario e attribuisce o trasferisce poteri o facoltà nuove al richiedente. Consente l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di opere.

Condotta: insieme di tubi, curve e accessori, uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua.

Condotta: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte.

Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici necessari per la trasformazione, per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenza delle reti di distribuzione dei pubblici servizi.

Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, che può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada, quali banchine ecc.

Imprese esecutrici: soggetti privati, organismi o Società che eseguono opere nel sottosuolo a titolo di gestori di impianti tecnologici sotterranei.

Infrastruttura o Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): manufatto sotterraneo, conforme alla norma tecnica Uni-Cei 10029, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per gli interventi legati alle esigenze di continuità del servizio.

La struttura può essere configurata come galleria sotterranea praticabile (galleria), generalmente collocata nel sottosuolo delle sedi stradali (ivi comprese le fasce di pertinenza), o come cunicolo accessibile dall'alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali.

- a) Galleria:** struttura costituita da passaggio praticabile destinata alla posa di servizi a rete.
- b) Cunicolo:** struttura costituita da trincea o da altro passaggio non praticabile con chiusura mobile.
- c) Polifora:** manufatto con elementi continui (a sezione prevalentemente circolare) affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi a rete.

Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno.

Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo per la posa di canalizzazioni finalizzata alla fornitura di un servizio.

Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti.

Marcia piede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Occupazione permanente: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non inferiore all'anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti.

Occupazione temporanea: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e non comportino l'esistenza di manufatti ed impianti.

Opere di protezione: manufatti (per esempio cunicoli, tubi guaina, piastre ecc.) atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento.

Passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente metallica o di materiale sintetico, destinata alla posa di cavi.

Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi eventualmente dislocate nel pozzetto.

Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno.

Privati: soggetti privati, Enti o Società che intervengono sul suolo pubblico.

Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo.

Richiedente: Azienda Erogatrice o privato che produce la domanda di concessione o che deve effettuare un intervento d'urgenza.

Ripristino definitivo: l'insieme delle operazioni necessarie per riportare allo stato originario il suolo pubblico manomesso (fatte salve diverse indicazioni del Settore LL PP), assicurando in particolare la perfetta funzionalità dello stesso secondo la relativa destinazione.

Ripristino Provvisorio: la ricostituzione del suolo pubblico finalizzata a impedire ogni danno a persone e cose, in attesa del ripristino definitivo.

Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato o gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e della fascia di pertinenza.

Servizi a rete/sottoservizi: gli elementi, posizionati nel sottosuolo, degli impianti di servizi pubblici quali acqua potabile, energia elettrica, gas, linee telefoniche, fognatura, reti multimediali (cablaggio).

Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

Strada extraurbana: strada esterna ad un centro abitato.

Suolo pubblico: la superficie, comprendente il relativo soprasuolo e sottosuolo, di uso pubblico destinato a strade, aree verdi, o altre aree comunali di uso pubblico, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio ed i tratti di strada non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada (strade private aperte all'uso pubblico) e, in generale, ogni area stabilmente adibita all'uso pubblico per qualsiasi utilizzo.

Supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o di materiale sintetico, destinato al supporto discontinuo di cavi o tubi.

Tecnologie No-Dig: tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.

Tecnologie Trenchless: vedi tecnologie no-dig, microtunnelling.